

AVV. GIUSEPPINA OCCHIPINTI  
V. le Giovanni XXIII, n. 28  
31030 CASTELCUCCO (TV)  
Tel. 0423.1916734 - Fax 0423.1911446  
e.mail: occhipinti.giuseppina@gmail.com  
PEC: [giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitreviso.it)

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex L.3/2012 e ss.mm.**

La sig.ra Battocchio Marianna, nata a Bassano del Grappa (VI), il 30.08.1971, residente ad Asolo (TV), in [REDACTED], n. 3/G; Codice fiscale BTTMNN71M70A703Q, per questa procedura rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Occhipinti (C.F.:CCHGPP70T50G693S), del Foro di Treviso, ed elettivamente dom.ta in 31030 – Castellecucco (TV), Viale Giovanni XXIII, n. 28, in forza di procura in calce al presente atto (**all. a**) e chiede che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano inviate alla PEC: [giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitreviso.it)

**PREMESSO CHE**

Con domanda in data 27.12.2018 rivolta all'OCC "Equità e Giustizia, con sede in Villorba (TV), in persona del Referente Dott.ssa Valeria Castagna, la ricorrente lamentava di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6 l. 3/2012, e depositava istanza di nomina del professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

A fronte della richiesta avanzata dalla sig.ra Marianna Batocchio veniva nominato il **dott. Pierantonio Biasotto**, il quale accettava l'incarico conferitogli, come da relazione del medesimo (**cfr. docc. 1 e 3 rel. prof.**).

In data 16 aprile 2020 il professionista nominato inviava alla odierna ricorrente la relazione particolareggiata ex art. 14 *ter* l. 3/2012, (**all. b**).

**Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. 14 *ter* c. 1**

La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti

**AVV. GIUSEPPINA OCCHIPINTI**

V. le Giovanni XXIII, n. 28

31030 CASTELCUCCO (TV)

Tel. 0423.1916734 - Fax 0423.1911446

e.mail: occhipinti.giuseppina@gmail.com

PEC: [giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitrevise.it)

di cui alla citata legge.

Anche ai fini della richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che la **ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura**, così come risulta anche dalla documentazione in atti a corredo della relazione particolareggiata del Professionista.

Esso, tuttavia, mette in evidenza che, precedentemente al quinquennio previsto dalla legge, la sig.ra Battocchio avrebbe deciso arbitrariamente di pagare i fornitori piuttosto che l'erario, evidenziando che tale scelta avrebbe compromesso la *par condicio creditorum* favorendo alcuni creditori a scapito di altri non avendo rispettato le norme relative alla graduazione dei crediti ed alle legittime cause di prelazione e tale circostanza andrebbe ad incidere sulla futura valutazione riguardo alla possibilità di ottenere l'esdebitazione, poiché rientrante tra il novero degli atti in frode alla legge.

Orbene, in via di inquadramento sistematico, ai fini della corretta interpretazione dell'atto "in frode ai creditori", ex art. 14 quinquies, l. 3/2012, occorre rilevare come il concetto di frode, già sul piano meramente letterale, evochi una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L'atto in frode, in altri termini, non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto *quid pluris* del carattere "fraudolento", come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale (in tal senso - seppur con riferimento ai requisiti d'accesso alla procedura concordataria - Cass. n. 13817/2011; Cass. n. 23387/2013). Su un piano di stretta interpretazione letterale, in primo luogo, l'assunto è ben dimostrato dal confronto tra gli artt. 14 quinquies, l. 3/2012 e 173, l. fall., da un lato, i quali individuano gli "atti in frode" come condizione ostativa di accesso alle procedure, rispettivamente, di liquidazione dei beni e di concordato fallimentare, e l'art. 2901 c.c., dall'altro, il quale individua come oggetto dell'azione revocatoria i meri "atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio" alle ragioni del creditore. Coerentemente con la finalità dell'azione revocatoria, è

**AVV. GIUSEPPINA OCCHIPINTI**

V. le Giovanni XXIII, n. 28

31030 CASTELCUCCO (TV)

Tel. 0423.1916734 - Fax 0423.1911446

e.mail: [occhipinti.giuseppina@gmail.com](mailto:occhipinti.giuseppina@gmail.com)

PEC: [giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitrevise.it)

sufficiente che il debitore abbia, solo consapevolmente, recato pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore, ex art. 2740 c.c., perché quest'ultimo abbia a disposizione un'azione di reazione, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto nei propri confronti. Il carattere fraudolento dell'atto (consilium fraudis) è, infatti, richiesto nel solo caso in cui il credito fosse sorto successivamente allo stesso atto pregiudizievole. Al contrario, nelle due norme sopracitate, il legislatore richiede che l'atto sia (non meramente pregiudizievole, ma) "in frode" ai creditori, poiché tale requisito si atteggia in maniera diversa, avendo la finalità non già della tutela del credito -per cui i singoli creditori potrebbero sempre ricorrere alle azioni a ciò predisposte, tra cui la citata revocatoria -, ma di rappresentare una condizione di "meritevolezza" del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale o concordataria predisposta dalla legge a sua tutela. Al contrario, un'interpretazione dell'atto in frode quale atto meramente pregiudizievole finirebbe per svilire la stessa ratio sottesa agli istituti in esame, in quanto qualsiasi atto dispositivo compiuto dal debitore negli ultimi 5 anni sarebbe, in astratto, ostativo allo sviluppo della procedura, anche laddove essa si basi su un serio e adeguato piano di ristoro dei creditori. In ultimo, tali considerazioni trovano conferma della direzione cui è improntata l'attuale evoluzione dell'istituto del sovraindebitamento: il legislatore delegato ha infatti riscritto la relativa disciplina all'interno del nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (D. Lgs. 14/2019, attualmente in fase di vacatio i cui artt. 268-269-270 condizionano l'apertura della procedura (ora "liquidazione controllata") alla attestazione dell'O.C.C. sulla completezza e attendibilità della documentazione, sulle cause del sovraindebitamento e sulla fattibilità della procedura, omettendo l'ulteriore indagine sugli atti in frode compiuti, a conferma della non rilevanza degli stessi per i creditori, a fronte di un piano autonomamente idoneo a soddisfarli, in linea con il principio generale (che permea di sé tutta la procedura) del "miglior soddisfacimento dei creditori". A riprova di ciò, il legislatore riformista nel contemplare l'esdebitazione del debitore sovraindebitato incapiente (Art. 283 CCI) ha previsto che: "Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere

**AVV. GIUSEPPINA OCCHIPINTI**

V. le Giovanni XXIII, n. 28

31030 CASTELCUCCO (TV)

Tel. 0423.1916734 - Fax 0423.1911446

e.mail: occhipinti.giuseppina@gmail.com

PEC: [giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitreviso.it)

all'esdebitazione solo per una volta ... Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione"; è questo l'unico caso in cui viene in rilievo, de jure condendo, la valutazione del comportamento fraudolento da parte del debitore sovraindebitato. **Ne consegue che l'atto in frode, ex art. 14 quinquies, l. 3/2012, va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, ma caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe "meritevole" della concessione di un "beneficio", quale quello dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo.**

**Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che la ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, in quanto della stessa non ha un patrimonio personale a cui attingere.

Si accenna, brevemente in questa sede, che la posizione debitoria è stata assunta dalla ricorrente in un periodo (parecchi anni orsono oramai) in cui il tenore economico della stessa era del tutto differente da quello attuale e dava idonee prospettive di poter essere affrontata con un certa serenità.

**AVV. GIUSEPPINA OCCHIPINTI**

V. le Giovanni XXIII, n. 28

31030 CASTELCUCCO (TV)

Tel. 0423.1916734 - Fax 0423.1911446

e.mail: occhipinti.giuseppina@gmail.com

PEC: [giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitrevise.it)

In effetti, la sig.ra Battocchio, risulta ora debitrice per essere stata titolare di una Ditta Individuale, la Mosè Foto Design di Battocchio Marianna, attiva nel settore dell'editoria, poi incappata in vicissitudini non prevedibili che hanno portato alla liquidazione e inoperatività della stessa, come evidenziato anche nella relazione del professionista incaricato e a cui ci si richiama.

**Situazione passivo**

Come si evince dalla relazione particolareggiata, il ceto creditorio è composto da un unico referente: l'erario, e facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, la ricorrente rappresenta la possibilità di cedere all'unico creditore quanto percepirà dal proprio lavoro come dipendente per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante, terrà in considerazione la posizione debitoria complessiva.

Si fa presente che il professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata, allegata al presente ricorso ha accertato l'attendibilità e la fattibilità del piano proposto, attestando al contempo la veridicità dei dati e della documentazione depositata a corredo.

Nel contempo, si evidenzia che nelle more dell'istruzione della domanda svolta dalla sig.ra Battocchio Marianna, è stata avviata una procedura esecutiva da parte dall'ente creditore, che ha sottoposto a pignoramento le somme trovate nel conto corrente intestate alla debitrice, presso Intesa San Paolo, [REDACTED], come evidenziato nella attenta relazione del Professionista.

Tutto ciò esposto la ricorrente, come sopra rapp.ta, dom.ta e difesa, nel dichiarare:

- di non essere soggetta alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942;
- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012;
- di essere in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la propria capacità di estinguerle

**CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale voglia

**AVV. GIUSEPPINA OCCHIPINTI**

V. le Giovanni XXIII, n. 28

31030 CASTELCUCCO (TV)

Tel. 0423.1916734 - Fax 0423.1911446

e.mail: occhipinti.giuseppina@gmail.com

PEC: [giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitrevise.it)

- disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 L.3/2012 e ss.mm, con conseguente nomina del liquidatore, che potrà individuarsi nello stesso Professionista Incaricato, dott. Pierantonio Biasotto, o, comunque, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;
- indicare i limiti di quanto occorre al mantenimento della ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett.b);
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità Si chiede, all'uopo, che venga disposta la sospensione della procedura esecutiva presso terzi, incardinata al Tribunale di Treviso;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012, per i beni e/o crediti eventualmente sopravvenuti nei prossimi 4 anni;
- e ogni altro provvedimento ritenuto più opportuno.
- Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si allegano:

- a) mandato alle liti sottoscritto dal ricorrente;
- b) relazione particolareggiata della professionista incaricata, Dott. Pierantonio Biasotto, con allegati tutti i documenti ivi richiamati da 1) a 29);
- c) foglio contributo unificato e marca da bollo contributo forfettario.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

**AVV. GIUSEPPINA OCCHIPINTI**

V. le Giovanni XXIII, n. 28

31030 CASTELCUCCO (TV)

Tel. 0423.1916734 - Fax 0423.1911446

e.mail: occhipinti.giuseppina@gmail.com

PEC: [giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:giuseppinaocchipinti@pec.ordineavvocatitreviso.it)

*Dichiarazione di valore: il presente procedimento di sconto il C.U. di €98,00*

Castelcucco - Treviso, lì 20 giugno 2020

avv. Giuseppina Occhipinti

